



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.57 Reg. Delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE DEL NUOVO SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addi ventitre del mese di giugno alle ore 09.00 nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano Presenti:

• POGGI MARCO	SINDACO	Presente
• FERRARI ROMANO	VICESINDACO	Presente
• ZELASCHI ALICE	ASSESSORE	Presente
• BEVILACQUA ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
• LARGAIOLLI MARCO	ASSESSORE	Presente

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO.***

*Il **MARCO POGGI** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.04.2000 n. 119 concernente il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (ora art. 82 D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO CHE ai sensi della tabella A del citato decreto sono determinate le indennità di funzione mensile dei sindaci e che ai sensi dell'art. 4 sono determinate le indennità mensili di funzione spettanti al Vicesindaco ed agli Assessori;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione G.C. n. 1 del 08.01.2017 di determinazione dell'indennità di funzione mensile dei componenti della Giunta per l'anno 2017 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

DATO ATTO CHE il Comune di Rivanazzano Terme avente una popolazione residente al 31.12.2015 di 5312 abitanti, rientra nella fascia dei Comuni superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti ai fini della determinazione dell'indennità del Sindaco;

RILEVATO CHE, ai sensi del prefato decreto, per i Comuni rientranti in tale fascia al Sindaco spetta un'indennità mensile di Euro 2.788,87 (L. 5.600.000), al Vicesindaco un'indennità mensile pari al 50% di quella prevista per il Sindaco ed agli Assessori un'indennità mensile pari al 45% di quella prevista per il Sindaco;

VISTI i risultati delle elezioni tenutesi l'11 Giugno 2017 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 71 comma 10 del D.Lgs. 267/2000, a seguito dei risultati delle suddette elezioni ed alla proclamazione degli eletti effettuata dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Marco POGGI della Lista "Patto per Riva";

VISTO il Decreto Sindacale n. 6/2017 in data 16.06.2017 di nomina Vicesindaco e componenti della Giunta Comunale;

PRESO ATTO del parere della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/Contr./2012 nel quale risulta chiarito definitivamente che è ancora vigente l'art.1 comma 54 della L. 266/2005 relativa al taglio del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori;

VISTO l'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 149/2011, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", che dispone quanto segue:
"17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a), b), c) omissis;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in quattro."

RILEVATO CHE:

- la legge n. 56/2014, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" ha modificato la composizione numerica dei Consigli comunali con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- in particolare, i commi 135 e 136 dell'articolo 1 della suddetta legge dispongono quanto segue:

"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”;

PRESO ATTO della circolare interpretativa del Ministero dell'Interno, prot. n. 6508 del 24 aprile 2014, e delle delibere delle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. Puglia n. 112/2014, Sez. Lombardia n. 265/2014, Sez. Lazio n. 208/2015, Sez. Lazio n. 102/2016, Sez. Veneto n. 171/2015, sez. Basilicata n. 17/2016, Sez. Piemonte n. 17/2017) e Sezione delle Autonomie n. 35/2016;

RILEVATO CHE:

- La menzionata circolare ministeriale n. 6508 del 24 aprile 2014 ha previsto, in modo condivisibile, che *“al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i Comuni, si ritiene che l’interpretazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n.54/2014 debba tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di controllo e contenimento della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica. Da ciò consegue che tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza della spesa, al numero di amministratori indicati dall’art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011 n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011 n.148”*;
- Conseguentemente la rideterminazione degli oneri connessi allo status degli amministratori locali, la cui quantificazione varia da ente ad ente, in ragione di una serie di fattori previsti dall’art. 83 del TUEL (numero amministratori, frequenza delle sedute, attività lavorativa svolta, ecc.), deve assicurare l’invarianza della spesa rispetto ad un parametro costituito dal numero di amministratori indicati dall’art. 16, co. 17, del D.L. n. 138/2011 e non dal numero di amministratori in carica al momento della entrata in vigore della Legge n. 56/2014;
- Tale soluzione interpretativa risulta oggi avallata dalla recente delibera n. 35/2016 della Sezione delle Autonomie, la quale ha precisato che *“la soluzione prospettata consente di garantire uniformità nella individuazione della norma finalizzata a stabilire la composizione dei Consigli comunali per gli enti locali destinatari della rimodulazione per due ordini di ragioni. In primo luogo perché in tal modo l’individuazione è indipendente dalla durata del mandato degli amministratori uscenti (infatti molte amministrazioni con fascia fino a 10.000 abitanti, si erano insediate prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 138/2011 e la loro composizione continuava ad essere regolata dalla normativa precedente); la seconda ragione risiede nel fatto che, diversamente opinando, si giungerebbe al paradossale effetto di vedere incrementata la spesa destinata agli oneri degli amministratori. Infatti, i Consigli e le Giunte uscenti dei comuni con meno di 10.000 abitanti prima dell’applicazione della legge n. 56/2014 erano generalmente composti da un numero di consiglieri e di assessori maggiore di quello previsto dal d.l. n. 138/2011. Ne consegue che, per tali enti non ancora destinatari dell’applicazione della rimodulazione in riduzione di cui al richiamato decreto 138/2011, la maggiore componente di consiglieri e assessori avrebbe determinato, all’atto dell’entrata in vigore del comma 136, un effetto tutt’altro che riduttivo della spesa per gli oneri connessi allo status degli amministratori;*
- La Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 35/2016 ha avuto modo di chiarire che: *“le indennità di funzione non possono essere soggette ad un “congelamento” rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o*

totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base "storica" sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali. Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale, in sede di rimodulazione del numero degli amministratori in applicazione della legge n. 56/2014, l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato".

DATO ATTO CHE essendo rimasto invariato il numero degli Assessori pari a 4 per il Comune di queste dimensioni ai sensi della normativa previgente non occorre procedere alla verifica ex art. 1 comma 136 della L. 54/2014;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 tali indennità risultano dimezzate, se l'amministratore lavoratore dipendente non chiede l'aspettativa;
- ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 risulta previsto che *"Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato [articolo 82, comma 8](#), sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000..."*;

RILEVATO, altresì, che agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali;

RITENUTO di determinare le indennità di funzione per l'anno 2017 nelle misure base stabilite dal D.M., con la riduzione del 10% ai sensi dell'art.1 comma 54 della L. 266/2005, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di riduzione suindicato e salvo successivo adeguamento allo stesso, ed in particolare:

NOME	CARICA	INDENNITA' mensile spettante ai sensi del D.M.	VALORE INDENNITA' ai sensi del D.M.	INDENNITA' CON RIDUZIONE 10%
POGGI MARCO	SINDACO	2.788,87	2.788,87	2.509,98
FERRARI ROMANO	VICESINDACO	50% indennità spettante al Sindaco dimezzata quale lavoratore dipendente non in aspettativa	1.394,43	627,50
ZELASCHI ALICE	ASSESSORE	45% indennità spettante al Sindaco	1.254,99	1.129,49
BEVILACQUA ELISABETTA	ASSESSORE	45% indennità spettante al Sindaco	1.254,99	1.129,49
LARGAIOLLI MARCO	ASSESSORE	45% indennità spettante al Sindaco	1.254,99	1.129,49

RICHIAMATA integralmente la deliberazione C.C. n. 8 in data 13.03.2017 e s.m.i. di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, con particolare riferimento al settore di spesa di competenza;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale in materia;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa;

DELIBERA

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, le indennità di funzione mensile dei componenti della Giunta Comunale per l'anno 2017 con decorrenza dal 16.06.2017 nelle seguenti misure lorde:

NOME	CARICA	INDENNITA' mensile spettante ai sensi del D.M.	VALORE INDENNITA' ai sensi del D.M.	INDENNITA' CON RIDUZIONE 10%
POGGI MARCO	SINDACO	2.788,87	2.788,87	2.509,98
FERRARI ROMANO	VICESINDACO	50% indennità spettante al Sindaco dimezzata quale lavoratore dipendente non in aspettativa	1.394,43	627,50
ZELASCHI ALICE	ASSESSORE	45% indennità spettante al Sindaco	1.254,99	1.129,49
BEVILACQUA ELISABETTA	ASSESSORE	45% indennità spettante al Sindaco	1.254,99	1.129,49
LARGAIOLLI MARCO	ASSESSORE	45% indennità spettante al Sindaco	1.254,99	1.129,49

2. Di dare atto che le seguenti misure sono state ridotte del 10% rispetto a quelle determinate ai sensi del D.M. n. 119 del 04.04.2000 ai sensi dell'art.1 comma 54 della L. 266/2005 e che le stesse sono già comprensive dell'abbattimento al 50% per coloro che sono lavoratori dipendenti non in aspettativa, dando atto che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di riduzione del 3% di cui all'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;
3. Di dare atto che la spesa de qua trova imputazione ai capitoli 10110306 e 10110701 del bilancio finanziario 2017/2019 anno 2017;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 57

D.Lgs. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco MATARAZZO

D.Lgs. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Emma Lucarno

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

MARCO POGGI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 29.06.2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 29.06.2017

DR. FRANCESCO MATARAZZO

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____

DR. FRANCESCO MATARAZZO



